

Messaggio

numero

6917

data

26 febbraio 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Istanza di naturalizzazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo la domanda di naturalizzazione ordinaria presentata dalla signora F.M. per la concessione della cittadinanza cantonale ticinese, con attinenza nel comune del suo attuale domicilio con una più che opportuna premessa.

I. LA PRASSI

Il 9 marzo 2010 rispondendo all'interrogazione presentata il 10 dicembre 2009 dai deputati Francesco Cavalli e cofirmatari dal titolo "Importante sentenza in tema di naturalizzazioni", (n. 328.09) abbiamo affermato che lo scrivente Consiglio, seguendo la prassi applicata in quest'ambito dall'Ufficio federale della migrazione, ritiene che il candidato alla naturalizzazione si conformi all'ordine giuridico penale in senso stretto allorquando non compaiono iscrizioni a suo carico sull'estratto del casellario giudiziale destinato ai privati.

Con scritto indirizzato al Governo il 6 maggio 2010, la Commissione petizioni e ricorsi del Gran Consiglio ha comunicato di aver deciso nella sua seduta del 3 maggio 2010 di avallare la procedura d'esame delle procedure di naturalizzazione proposta dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle istituzioni (DI) ed in particolare la Commissione accetta che **il DI sospenda (previa comunicazione all'interessato) le domande di naturalizzazione munite dell'autorizzazione federale di candidati che sono ancora oggetto di una sospensione condizionale di una condanna penale.**

II. IL CASO IN OGGETTO

Ritenuta la prassi, il Servizio naturalizzazioni, in data 18 febbraio 2013, ha informato l'interessata della situazione e del probabile esito negativo della sua procedura, considerata la prassi enunciata sopra.

La richiedente è stata anzitutto compiutamente informata sul seguito della procedura ed in modo particolare resa attenta agli aspetti inerenti la protezione dei dati.

La stessa è quindi stata invitata a voler comunicare se, alla luce delle informazioni ricevute, volesse:

- chiedere la sospensione della procedura e la sua riattivazione trascorso il periodo della condizionale e altri 6 mesi, ritenuto che l'autorizzazione federale alla naturalizzazione sia a tal punto ancora valevole o rinnovabile;
- ritirare formalmente la sua domanda con la conseguenza che una eventuale nuova istanza comporterebbe l'avvio di una nuova procedura;

- mantenere la domanda chiedendo una decisione formale che però, secondo la prassi vigente, non sarebbe verosimilmente positiva.

Il 14 giugno 2013 l'avv. A. Fumagalli, rappresentante legale dell'interessata, è stata informata del fatto che il Gran Consiglio aveva recentemente negato una naturalizzazione ad un richiedente che si trovava in una situazione analoga a quella della sua cliente. Per il tramite della sua legale, l'interessata è stata parimenti nuovamente invitata a comunicare se volesse mantenere la posizione tendente a ricevere una decisione formale del Gran Consiglio, così come aveva comunicato l'8 marzo 2013 oppure se, alla luce della recente decisione del Gran Consiglio, desiderasse optare per un'altra delle proposte indicate sopra.

Il 10 dicembre 2013 l'interessata, per il tramite della propria rappresentante legale, ha richiesto l'emanazione senza indugio di una decisione formale.

III. ELEMENTI DETERMINANTI

Per darvi la possibilità di assecondare questa legittima richiesta, vi sottoponiamo la sua domanda di naturalizzazione ordinaria con le precisazioni che seguono.

La richiedente, nata a Burgdorf (BE) nel 1965, cittadina italiana, ha sempre risieduto in Svizzera; in Ticino è dapprima giunta nel 1985 per una durata di 2 anni e definitivamente dal 2003. Il CC del comune di domicilio le ha concesso l'attinenza comunale il 13 dicembre 2010 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione è stata rilasciata il 7 giugno 2012.

Il 10 dicembre 2012 il Procuratore Pubblico ha emesso nei suoi confronti un decreto d'accusa per aver violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato alla velocità di 83 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h. L'esecuzione della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere è stata sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

IV. PROPOSTA

Sulla base delle considerazioni rilevate dall'esame dell'incarto e riassunte sopra risulta che, secondo la costante prassi applicata nel Canton Ticino, **non sono al momento pienamente soddisfatti i requisiti di idoneità** di cui all'art. 14 LCit, rispettivamente 12 e 14 LCCit, e si invita pertanto il Gran Consiglio a voler respingere la domanda di concessione della cittadinanza cantonale ticinese di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella